



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **63 /2025 P.U.** promosso da:

Bologna Massimo, nato ad Atesa (CH) il 16 ottobre 1973, residente in Lanciano (CH), alla via Mancinello n. 31 (c.f. BLGMSM73R16A485G) rappresentato e difeso dall'avv. BIANCAMARIA BUCCO (c.f. BCCBCM73C50E435H) con il professionista nominato avv. Francesca Alvino

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata in data 25 novembre 2025 da **MASSIMO BOLOGNA**;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, avv. Francesca Alvino, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 6 febbraio 2026 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il



divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il giorno 11 marzo 2026, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 37.479,71 così composta:

1. Crediti prededucibili

Creditore	Titolo	Importo
Organismo di Composizione della Crisi	Compenso gestore ex art. 68 CCII	€ 1.976,78
Fondo spese procedura	Spese amministrative	€ 500,00
Totale crediti prededucibili		€ 2.476,78

2. Crediti privilegiati

Creditore	Natura del credito	Titolo di privilegio	Importo
Avv. Biancamaria Bucco	Compenso professionale	art. 2751-bis n. 2 c.c.	€ 2.374,06
Regione Abruzzo	Tassa automobilistica	art. 2752 c.c.	€ 282,04
Agenzia delle Entrate	IRPEF	privilegio ex lege	€ 391,04
Agenzia Entrate Riscossione	Tassa automobilistica	artt. 2752 e 2778 n. 20 c.c.	€ 344,53
Totale crediti privilegiati			€ 3.391,67

3. Crediti chirografari

Creditore	Natura del rapporto	Importo residuo
Santander Consumer Bank S.p.A.	Finanziamento personale	€ 21.000,00
Compass Banca S.p.A.	Finanziamento al consumo	€ 2.735,78
Deutsche Bank	Prestito personale	€ 2.110,63
AK Nordic Italy S.r.l. (ex Findomestic)	Finanziamento al consumo	€ 5.764,85
Totale crediti chirografari		€ 31.611,26



Il ricorrente propone un piano di ristrutturazione prevede una durata quadriennale, con messa a disposizione della procedura di risorse complessive pari ad euro 12.000,00, mediante versamenti mensili di euro 250,00.

L'attivo così realizzato verrebbe a consentire la integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e privilegiati e una soddisfazione parziale dei crediti chirografari nella misura di circa il 20%, risultando il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

Considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare :

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura del 20%;

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 1.976,78 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *“i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*);
- 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati dalla 9a rata;
- 3) il pagamento nella misura del 20% dei crediti chirografari fino alla 48 esima;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 26 novembre 2025 da **Bologna Massimo**, nato ad Atesa (CH) il 16 ottobre 1973, residente in Lanciano (CH), alla via Mancinello n. 31 (c.f. BLGMSM73R16A485G)

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE



che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. FRANCESCA ALVINO, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a MASSIMO BOLOGNA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. FRANCESCA ALVINO.

Lanciano, li 30/06/2026

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

